



Città di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 06.09.2010

**OGGETTO:** MODIFICA STATUTO COMUNALE

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno sei del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli	X	
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota		X	Stefano Parolari		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		<b>T O T A L E</b>	<b>39</b>	<b>02</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo MARELLI, assistito dal Segretario Generale, Paolo CODARRI.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

M. Licini – E. Venturini – P. Locatelli

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha adottato nelle sedute del 7, 8, 9, 14, 15 ottobre 1991 con deliberazioni n. 347, 348, 350, 351, 353 lo statuto comunale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 14.3.2006 si è proceduto alla modifica dello Statuto.

- Rilevato necessario apportare delle modifiche allo Statuto vigente, a fronte dei cambiamenti a livello normativo sopraggiunti nell'ultimo periodo;

- Dato atto che la prima commissione consiliare si è riunita, allo scopo di redigere il nuovo testo statutario, nelle seguenti date: 26 maggio, 10 e 24 giugno e 08 luglio;

- Ritenuto necessario apportare le seguenti modifiche allo Statuto Comunale, come di sotto riportate, e nello specifico, agli articoli: 7, 8, 11, 18, 23, 27 e 31:

TESTO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p><b>Articolo 7 – Presidenza del Consiglio Comunale</b></p> <p>1. Il Consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno, il presidente, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco; la votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora nessun consigliere raggiunga tale quorum, in altra unica seduta, da tenersi decorsi almeno sette giorni dalla prima, si procederà a successive votazioni e risulterà eletto chi, alla prima votazione di detta seduta, avrà ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco, oppure chi nelle successive votazioni, avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco. Le due sedute saranno convocate con unico avviso.</p> <p>2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, nella stessa seduta, il consiglio procede alla elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporanei. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente o del vice presidente, fungerà da presidente del consiglio il consigliere anziano.</p>	<p><b>Articolo 7 – Presidenza del Consiglio Comunale</b></p> <p>1. Il Consiglio nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il Sindaco. La votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora nessun Consigliere raggiunga tale quorum, entro i successivi trenta minuti si procede ad una ulteriore votazione con il medesimo quorum. Se anche in questa votazione non si raggiunge il quorum si rinvierà la votazione in altra seduta, da tenersi decorsi almeno sette giorni dalla prima. Le prime due sedute saranno convocate con un unico avviso. In tutte le sedute successive alla prima, da tenersi decorsi almeno sette giorni da ciascuna precedente seduta, si procederà fino al massimo di tre votazioni per seduta, a distanza di trenta minuti fra ciascuna votazione, e nelle votazioni il quorum da raggiungere per l'elezione sarà sempre rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.</p> <p>2. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione di due Vice Presidenti che, insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dai Vice Presidenti, secondo le modalità previste dal regolamento, o, in assenza di esse, dal Vice presidente più anziano d'età. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, fungerà da Presidente del Consiglio il Consigliere anziano.</p> <p>3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti di cui al precedente comma, ogni consigliere esprime una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulteranno eletti due consiglieri, di cui uno della minoranza, che avranno ottenuto il</p>

3. La deliberazione di elezione del presidente e del vice presidente è immediatamente eseguibile. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale. Essi assumono immediatamente la carica.

4. Il presidente del consiglio comunale:

- a) convoca il consiglio comunale, sentito il sindaco. In presenza di una richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri, è tenuto a riunire il consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
- b) programma le adunanze del consiglio comunale e stabilisce, d'intesa con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno;
- c) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni consigliere e in conformità alle disposizioni del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale e proclama la volontà consiliare;
- d) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o riprendere le sedute del consiglio e garantisce che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;
- e) ha la facoltà, sentito il parere del consiglio, di dare la parola a persone esterne all'assemblea;
- f) attiva il lavoro delle commissioni consiliari e ne riceve le conclusioni;
- g) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- h) assicura le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e dal regolamento;
- i) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite

maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il consigliere più anziano di età.

4. Le deliberazioni di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti sono immediatamente eseguibili. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale.
5. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, votata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza mai computare nei conteggi il Sindaco.
6. Qualora il Presidente eletto cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, l'elezione del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma uno, dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.
7. Qualora uno dei Vice Presidenti eletti cessi per qualsiasi motivo l'incarico, l'elezione del nuovo vicepresidente dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva. La votazione avverrà con la partecipazione dei soli consiglieri di maggioranza o di minoranza, a seconda del gruppo di appartenenza del Vice Presidente cessato, e risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
8. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio non possono rivestire contemporaneamente la carica di capogruppo di gruppi consiliari, e decadono automaticamente alla scadenza del mandato consiliare.
9. Al Presidente del Consiglio Comunale competono le funzioni a lui attribuite dalla legge:
  - a) convoca il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Commissione dei Capigruppo. In presenza di una richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
  - b) stabilisce, d'intesa con il Sindaco e con la Commissione Capigruppo, l'ordine del giorno del Consiglio;
  - c) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere ed in conformità alle disposizioni del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e proclama la volontà consiliare;
  - d) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o riprendere le sedute del Consiglio e garantisce che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
  - e) ha la facoltà, sentito il parere del Consiglio, di dare la parola a persone esterne all'assemblea;
  - f) convoca la prima seduta delle commissioni consiliari;
  - g) riceve le conclusioni dei lavori delle commissioni consiliari.

<p>dal presente statuto, la partecipazione del consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori;</p> <p>l) cura rapporti periodici del consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto;</p> <p>m) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.</p> <p>5. Il presidente e il vice presidente del consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 e votata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco.</p> <p>6. Qualora il presidente eletto cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, l'elezione del nuovo presidente, con le procedure di cui al comma 1, dovrà aver luogo nella seduta immediatamente successiva.</p> <p>7. Il presidente e il vice presidente del consiglio non possono rivestire contemporaneamente la carica di capogruppo di gruppi consiliari costituiti da più consiglieri e decadono automaticamente alla scadenza del mandato consiliare.</p>	
<p><b>Articolo 8 – Ufficio di Presidenza</b></p> <p>1. L'ufficio di presidenza, denominato anche conferenza dei capigruppo, è composto dal presidente del consiglio comunale e dai capigruppo consiliari e costituisce, ad ogni effetto di legge, commissione consiliare permanente.</p> <p>2. Il regolamento disciplina la costituzione, le competenze e il funzionamento dell'ufficio di presidenza.</p>	<p><b>Articolo 8 – Ufficio di Presidenza</b></p> <p>È composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti dal Consiglio e svolge le seguenti funzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. programma le adunanze del Consiglio Comunale d'intesa con il Sindaco e con la Commissione dei Capigruppo;</li> <li>2. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;</li> <li>3. assicura le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e dal Regolamento;</li> <li>4. promuove e coordina, secondo le modalità stabilite del presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;</li> <li>5. cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;</li> <li>6. annualmente, in occasione della predisposizione del Bilancio comunale, propone un programma delle proprie attività e i relativi stanziamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio.</li> <li>7. adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Regolamento.</li> </ol>
<p><b>Articolo 11 – Commissioni consiliari permanenti</b></p> <p>1. Il consiglio comunale procede alla costituzione di commissioni permanenti composte esclusivamente da consiglieri, nominati, con criterio proporzionale, dal consiglio comunale su designazione dei rispettivi capigruppo, in modo da assicurare che all'interno di</p>	<p><b>Articolo 11 – Commissioni consiliari permanenti</b></p> <p>1. Il Consiglio comunale procede alla costituzione di Commissioni permanenti composte esclusivamente da Consiglieri. Il Regolamento dovrà prevedere che all'interno di ogni Commissione ogni Gruppo Consiliare sia rappresentato con un criterio</p>

<p>ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato. Sono commissioni consiliari permanenti le seguenti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Prima commissione: Affari istituzionali ed organizzativi – Decentramento e Partecipazione – Sicurezza territoriale;</li> <li>b) Seconda commissione: Bilancio, tributi, aziende e società controllate - Tariffe dei beni e servizi pubblici – Attività economiche e produttive ;</li> <li>c) Terza commissione: Famiglia e servizi alla persona - Istruzione;</li> <li>d) Quarta commissione: Cultura – Turismo, Sport e Tempo libero;</li> <li>e) Quinta commissione: Urbanistica ed Assetto del Territorio – Lavori Pubblici – Tutela dell'ambiente – Trasporti – Demanio lacuale.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Le commissioni hanno compiti consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel regolamento.</li> <li>3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.</li> <li>4. Il regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle commissioni..</li> <li>5. Il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere nelle commissioni è proporzionale al numero dei voti spettanti al gruppo di appartenenza in consiglio.</li> </ol>	<p>proporzionale di rappresentanza.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Le commissioni consiliari permanenti sono cinque, oltre alla commissione capigruppo che costituisce, anch'essa, commissione consiliare permanente.</li> <li>3. Entro 90 giorni dal giuramento del Sindaco, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la commissione capigruppo, il Consiglio Comunale definisce con apposito atto il numero e le materie specifiche attribuite a ciascuna commissione consiliare permanente anche in rapporto alle funzioni che la legge assegna ai Comuni, alle Linee di indirizzo, alle deleghe assessorili e al carico di lavoro.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Le Commissioni hanno compiti consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel Regolamento.</li> <li>5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ad esclusione della Commissione Capigruppo e salvo i casi previsti dal Regolamento.</li> <li>6. Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni.</li> <li>7. Il numero dei voti a disposizione di ciascun Consigliere è proporzionale al numero dei voti spettanti al Gruppo di appartenenza in Consiglio.</li> </ol>
<p><b>Articolo 18 – La Giunta Comunale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La giunta e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.</li> <li>2. La composizione della giunta deve essere ispirata ai principi di pari opportunità fra uomo e donna così' da promuovere, al suo interno, la presenza di entrambi i sessi.</li> <li>3. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale o di consigliere circoscrizionale.</li> <li>4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al consiglio comunale.</li> <li>5. La giunta compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalle leggi o dallo statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.</li> <li>6. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della</li> </ol>	<p><b>Articolo 18 – La Giunta Comunale</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La giunta e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.</li> <li>2. La composizione della giunta deve essere ispirata ai principi di pari opportunità' fra uomo e donna così' da promuovere, al suo interno, la presenza di entrambi i sessi.</li> <li>3. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale.</li> <li>4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al consiglio comunale.</li> <li>5. La giunta compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalle leggi o dallo statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.</li> <li>6. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento</li> </ol>

maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che la giunta stessa non decida di renderle tali.
8. Alle riunioni della giunta comunale partecipa il segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
9. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Ai componenti la giunta si applicano le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive contenute nella legge n. 441 del 5.07.1982.

della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.

7. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che la giunta stessa non decida di renderle tali.
8. Alle riunioni della giunta comunale partecipa il segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
9. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Ai componenti la giunta si applicano le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive contenute nella legge n. 441 del 5.07.1982.

### Articolo 23 – Circostrizioni di decentramento

1. Il territorio del Comune si articola in circostrizioni, chiamate zone, quali organismi di decentramento, di partecipazione, di consultazione, di iniziativa e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune in ognuna delle quali opera un consiglio di zona.

Il Comune attribuisce e delega alle zone competenze e funzioni, allo scopo di ottenere la migliore gestione dei servizi di base per i cittadini e i più idonei interventi per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti insediati.

Il Comune e le zone operano in un rapporto fondato sul principio di sussidiarietà.

2. L'ambito territoriale delle zone e' individuato con riferimento alla più idonea organizzazione dei servizi da svolgervi e degli interventi atti a valorizzazione le diverse realtà storico- sociali del territorio cittadino.  
Il numero dei consigli di zona è definito dal regolamento.
3. I consigli di zona sono riconosciuti, nell'ambito delle competenze e delle funzioni ad essi attribuite o delegate, come soggetti ad autonomia decisionale. I consigli di zona operano sulla base di un regolamento approvato dal consiglio comunale.
4. I consigli di zona sono composti da un numero di consiglieri stabilito dal regolamento. Il consiglio di zona è eletto a suffragio diretto dalla popolazione residente, contestualmente al consiglio comunale. I consiglieri durano in carica cinque anni e godono nell'ambito del consiglio circostrizionale, delle stesse prerogative che spettano ai consiglieri nell'ambito del consiglio comunale. I consigli circostrizionali decadono con lo scioglimento del consiglio comunale.
5. I consiglieri di zona devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità stabiliti dalla legge. Nella prima adunanza il consiglio, prima di adottare altri provvedimenti provvede all'accertamento dei predetti requisiti ed alla convalida dei consiglieri eletti.
6. Il presidente del consiglio circostrizionale è eletto dal consiglio tra i propri membri, nella prima adunanza, con voto palese e a maggioranza assoluta. Il

### Articolo 23 – Coordinamenti territoriali per la partecipazione

1. Il Comune, assume e riconosce come elemento della sua identità, i rioni storici della città quali luoghi primari che valorizzano e attuano forme locali di identificazione e autorganizzazione, anche attraverso la realizzazione condivisa di progetti comuni.

2. Il Comune suddivide la città in zone, che possono comprendere più rioni o porzioni di essi, per rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei cittadini, il decentramento e la gestione dei servizi di base.

3. Il Comune organizza forme di partecipazione, di consultazione, di iniziativa, e di gestione dei servizi di base nelle zone in cui viene suddivisa la città.

4. Il Comune può decentrare nelle zone competenze e funzioni allo scopo di ottenere la migliore gestione dei servizi di base per i cittadini e i più idonei interventi per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti insediati.

5. L'ambito territoriale delle zone è definito dal Regolamento con riferimento alla più idonea organizzazione delle iniziative e dei servizi da svolgervi, e degli interventi atti a valorizzare le diverse realtà storico-sociali del territorio cittadino.

6. Il Regolamento definisce, altresì, le modalità per la costituzione dei "Coordinamenti territoriali per la partecipazione", composti dai consiglieri comunali che scelgono di farvi parte e che provvedono alla nomina di un coordinatore di maggioranza e un vice coordinatore di minoranza, e successivamente prevedono forme di consultazione e/o partecipazione delle realtà sociali presenti nelle zone.

7. I Coordinamenti territoriali per la Partecipazione, per l'ambito del territorio di competenza:

- a) sostengono forme organizzate di cittadinanza attiva;
- b) sostengono e riconoscono l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, nonché il confronto sui problemi della comunità locale;
- c) attuano il monitoraggio circa l'efficacia dei servizi comunali svolti nella zona;
- d) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dall'apposito Regolamento.

8. Le attività che comportano impegni di spesa potranno essere attuate solo previa imputazione degli stessi allo

regolamento disciplina le modalità dell'elezione. Al presidente compete l'indennità di funzione secondo quanto stabilito dall'art. 82, primo comma, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 7 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

7. Il presidente del consiglio cessa dalla carica, oltre che per morte, dimissioni o perdita dei requisiti di eleggibilità, per approvazione di mozione di sfiducia presentata e votata nei modi previsti dal regolamento. Il consiglio circoscrizionale provvede alla elezione del nuovo presidente entro venti giorni dalla cessazione dalla carica del predecessore. L'elezione avviene con le modalità di cui al sesto comma. Il presidente nuovo eletto rimane in carica fino alla conclusione del mandato del consiglio di zona, salvo il verificarsi delle cause di cessazione sopra stabilite.
8. I consigli di zona, per l'ambito del territorio di competenza:
  - a - promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, nonché indagini, verifiche, dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli di interesse specifico della zona;
  - b - attuano il monitoraggio circa l'efficacia dei servizi comunali svolti nella zona;
  - c - esercitano funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi comunali;
  - d - indirizzano e controllano l'esercizio dei servizi di base e delle funzioni loro delegate;
  - e - svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dallo statuto e dai regolamenti.
9. I consigli di zona, nell'esercizio delle funzioni consultive e dei poteri di iniziativa, in particolare:
  - a - esprimono il proprio parere obbligatorio sugli atti normativi e di programmazione richiesti dal comune;
  - b - possono esprimere il proprio parere sugli atti del comune secondo quanto previsto dal regolamento;
  - c - possono formulare istanze, risoluzioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno riguardanti l'attività del Comune;
  - d - possono formulare al consiglio comunale proposte di deliberazione.

Gli organi comunali competenti hanno 45 giorni di tempo per evadere le istanze e per formulare le relative risposte, far conoscere i propri intendimenti o motivare le cause di eventuali ritardi nell'esame.
10. Il regolamento per i consigli di zona prevede e disciplina:
  - a - le regole base del funzionamento del consiglio di zona;
  - b - le norme che regolano l'attività istituzionale: le deliberazioni, la pubblicità degli atti, la loro efficacia, i poteri, gli obblighi, le facoltà, le prescrizioni sull'obbligatorietà della comunicazione sull'attività svolta e per la formazione dei programmi di intervento;
  - c - i rapporti con gli organi del comune;
  - d - la costituzione e le funzioni della conferenza del decentramento quale organismo di raccordo tra l'amministrazione comunale e il sistema del

specifico capitolo del bilancio comunale.

decentramento.

- e – le modalità per l'esercizio delle funzioni consultive e dei poteri di iniziativa previsti al punto 8;
- f – la disciplina per la corresponsione di indennità o gettoni di presenza, previsti dalla legge, per i membri del consiglio di zona;
- g – le competenze attribuite alle zone in via permanente e modificabili solo con il regolamento e le risorse finanziarie per le attività delegate;
- h – le modalità per l'assegnazione delle deleghe determinate con atto dell'organo comunale competente;
- i – i criteri e i parametri per la determinazione e la ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle attività deliberate dal consiglio di zona ai sensi del successivo comma 11;
- l – la consistenza minima delle risorse umane e finanziarie e della struttura funzionale a supporto dell'attività istituzionale e dei servizi resi.

11. Il consiglio comunale determina le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dai Consigli di Zona, la cui consistenza non può essere inferiore ad una percentuale delle entrate tributarie definita dallo stesso consiglio..

Entro il mese di ottobre di ogni anno i Consigli di Zona deliberano un documento previsionale contenente le opere, gli interventi, e i servizi realizzabili nella zona ed i relativi costi.

Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra i consigli di zona sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal regolamento.

Le opere, gli interventi, e i servizi ed i relativi costi previsti dal documento previsionale deliberato dai Consigli di zona sono recepiti nel bilancio comunale di previsione e negli altri documenti di programmazione ad esso collegati. La attuazione e la gestione di opere, interventi e i servizi competono alla struttura comunale.

12. Ogni consiglio di zona può, nel rispetto dello statuto comunale e del regolamento, dotarsi di una propria regolamentazione interna di funzionamento degli organi.

13. Le deliberazioni del consiglio di zona sono esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione mediante affissione nell'albo della circoscrizione. Ai fini di una verifica dell'effettivo esercizio delle funzioni delegate, le circoscrizioni inviano alla giunta una relazione illustrativa annuale secondo le modalità previste dal regolamento.

#### **Articolo 27 – Difensore civico**

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la legittimità e il buon andamento della amministrazione comunale, di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo nonché di garantire agli stessi l'accesso agli atti è istituito il difensore civico.

#### **Articolo 27 – Difensore Civico**

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la legittimità e il buon andamento della amministrazione comunale, di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo nonché di garantire agli stessi l'accesso agli atti il Comune riconosce la figura del Difensore

2. Il Difensore civico viene eletto entro tre mesi dall'insediamento del consiglio comunale.
3. Previa acquisizione dei curricula, a seguito di avviso all'albo comunale, il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale, adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio; la votazione avviene a scrutinio segreto. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra coloro che, in possesso di lauree giuridico-economiche e per preparazione professionale ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e non può essere ricoperto da chi è stato candidato all'ultima consultazione elettorale per l'elezione del consiglio comunale e circoscrizionale.
4. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e può essere rieletto per una sola volta. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni. La revoca deve essere preceduta da formale contestazione dei suddetti motivi e dalla fissazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato.
5. Il difensore civico interviene d'ufficio o su richiesta di chiunque ritenga di avere un interesse diretto ed attuale da salvaguardare, per garantire che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano correttamente e tempestivamente adottati ed eseguiti. Il difensore civico può promuovere proposte, ordini del giorno, interrogazioni ed altri atti che ritenga necessari per tutelare i diritti dei cittadini. Tali proposte sono discusse entro 30 giorni dal consiglio comunale. I cittadini e gli enti interessati ad un determinato procedimento amministrativo, prima di adire il difensore civico, debbono rivolgere ai competenti uffici dell'amministrazione comunale un'istanza scritta volta ad ottenere notizie sullo stato della pratica che li riguarda. Trascorsi venti giorni dalla presentazione dell'istanza senza aver ottenuto una risposta soddisfacente, può essere rivolta istanza di intervento al difensore civico.
6. Il difensore civico può richiedere direttamente ai competenti uffici dell'amministrazione copia di qualsiasi atto o documento in possesso degli uffici stessi e relativo al procedimento in esame, nonché ogni altra informazione ritenuta utile per la definizione della pratica. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari responsabili del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni, ovvero per procedere ad un esame congiunto della questione. Qualora il funzionario, senza giustificato motivo, ometta di presentarsi o non fornisca le notizie richieste, il difensore civico provvede ai sensi dell'ultimo paragrafo del presente

Civico Territoriale.

2. L'istituzione del Difensore Civico Territoriale avviene nel rispetto delle modalità fissate dalla Legge e declinate dal Regolamento.

comma. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti che, in modo manifesto, possano costituire un reato o un illecito, anche di natura amministrativa, provvede immediatamente a segnalarlo alle magistrature competenti. In ogni caso il difensore civico segnala all'ente per l'avvio del procedimento disciplinare i comportamenti illegittimi di dirigenti o funzionari dei quali sia comunque venuto a conoscenza.

7. Il Difensore civico esercita il controllo preventivo eventuale di legittimità delle deliberazioni della giunta e del consiglio su richiesta dei consiglieri comunali, con la procedura e le modalità previste dalla legge.
8. Il difensore civico presenta ed illustra direttamente al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione che documenti l'attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente. Con la relazione vengono segnalati i ritardi, le inadempienze e le irregolarità rilevate, formulando proposte, suggerimenti ed osservazioni per migliorare l'azione amministrativa. Copia della relazione è trasmessa, per conoscenza, ai consigli circoscrizionali. Il difensore civico può trasmettere al consiglio comunale, ove lo ritenga opportuno, relazioni su questioni specifiche per le quali ne ravvisi la necessità, con la facoltà di formulare contestualmente proposte, osservazioni, suggerimenti.
9. Per lo svolgimento della sua attività è messo a disposizione del difensore civico un ufficio presso la sede comunale ed il necessario personale.
10. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% dell'importo intero della indennità di funzione stabilita per gli assessori comunali, da determinarsi con lo stesso provvedimento di nomina, nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nelle misure previste dalla legge per gli amministratori comunali.

#### **Art. 31 – Direttore Generale**

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al segretario generale ovvero, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, anche a un dipendente di ruolo dell'amministrazione. In quest'ultima ipotesi, la stipulazione del relativo contratto individuale può determinare, con effetto dalla data di decorrenza del rapporto pattuita dalle parti e l'effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto.  
L'ente si riserva tuttavia la facoltà di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato a

#### **Art. 31 – Direttore Generale**

1. Il sindaco, compatibilmente con le norme di legge, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al segretario generale ovvero, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, anche a un dipendente di ruolo dell'amministrazione. In quest'ultima ipotesi, la stipulazione del relativo contratto individuale può determinare, con effetto dalla data di decorrenza del rapporto pattuita dalle parti e l'effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto.  
L'ente si riserva tuttavia la facoltà di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato a

<p>sensi delle vigenti norme. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi cessano altresì di diritto gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione di provenienza.</p> <p>2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge e nel regolamento di organizzazione.</p>	<p>sensi delle vigenti norme. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi cessano altresì di diritto gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione di provenienza.</p> <p>2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge e nel regolamento di organizzazione.</p>
---	---

Nel corso del dibattito il consigliere Ivan Mauri propone il seguente emendamento (allegato 1):  
 ⇨ inserire in coda al comma 8 dell'art. 23 l'inciso: "a cura del competente dirigente".

Tale emendamento viene posto in votazione, ottenendo il seguente risultato:

n. 35 voti favorevoli, n. 2 contrari (Angelibusì e Rizzolino) e n. 1 astenuto (Siani). Non partecipa al voto il consigliere Giovanni Colombo.

L'emendamento viene approvato a maggioranza.

Viene posto, quindi, in votazione l'art. 23, come sopra emendato, ottenendo il seguente risultato:

- con n. 37 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fortino). Non partecipa al voto il consigliere Elisa Corti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERA

1) di approvare la modifica dell'art. 23 dello Statuto Comunale, come sopra emendato e di seguito riportato:

#### **"Articolo 23 – Coordinamenti territoriali per la partecipazione"**

1. Il Comune, assume e riconosce come elemento della sua identità, i rioni storici della città quali luoghi primari che valorizzano e attuano forme locali di identificazione e autorganizzazione, anche attraverso la realizzazione condivisa di progetti comuni.

2. Il Comune suddivide la città in zone, che possono comprendere più rioni o porzioni di essi, per rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei cittadini, il decentramento e la gestione dei servizi di base.

3. Il Comune organizza forme di partecipazione, di consultazione, di iniziativa, e di gestione dei servizi di base nelle zone in cui viene suddivisa la città.

4. Il Comune può decentrare nelle zone competenze e funzioni allo scopo di ottenere la migliore gestione dei servizi di base per i cittadini e i più idonei interventi per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti insediati.

5. L'ambito territoriale delle zone è definito dal Regolamento con riferimento alla più idonea organizzazione delle iniziative e dei servizi da svolgervi, e degli interventi atti a valorizzare le diverse realtà storico-sociali del territorio cittadino.

6. Il Regolamento definisce, altresì, le modalità per la costituzione dei "Coordinamenti territoriali per la partecipazione", composti dai consiglieri comunali che scelgono di farvi parte e che provvedono alla nomina di un coordinatore di maggioranza e un vice coordinatore di minoranza, e successivamente prevedono forme di consultazione e/o partecipazione delle realtà sociali presenti nelle zone.

7. I Coordinamenti territoriali per la Partecipazione, per l'ambito del territorio di competenza:

a) sostengono forme organizzate di cittadinanza attiva;

b) sostengono e riconoscono l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, nonché il confronto sui problemi della comunità locale;

c) attuano il monitoraggio circa l'efficacia dei servizi comunali svolti nella zona;

d) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dall'apposito Regolamento.

8. Le attività che comportano impegni di spesa potranno essere attuate solo previa imputazione degli stessi allo specifico capitolo del bilancio comunale, **a cura del competente dirigente.**

- Visto il vigente Statuto comunale;

- Visti gli articoli 6 e 42 del decreto legislativo 267/2000;

- Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

- Con n. 39 voti favorevoli

#### **DELIBERA**

2) di approvare la modifica dell'art. 7 dello Statuto Comunale;

- Con n. 39 voti favorevoli

#### **DELIBERA**

3) di approvare la modifica dell'art. 8 dello Statuto Comunale;

- Con n. 39 voti favorevoli

#### **DELIBERA**

4) di approvare la modifica dell'art. 18 dello Statuto Comunale;

- Con n. 39 voti favorevoli

#### **DELIBERA**

5) di approvare la modifica dell'art. 27 dello Statuto Comunale;

- Con n. 39 voti favorevoli

#### **DELIBERA**

6) di approvare la modifica dell'art. 31 dello Statuto Comunale;

- Con n. 36 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Castelli, G. Colombo e De Capitani)

## DELIBERA

7) di approvare la modifica dell'art. 11 dello Statuto Comunale;

Lascia la seduta il consigliere comunale, sen. Roberto Castelli (presenti n. 38 consiglieri, assenti: Castelli, Parolari e Rota).

Il Presidente Marelli dispone alle ore 21.37 una breve sospensione dei lavori consiliari per consentire lo svolgimento di una seduta della conferenza capigruppo per consentire delle possibili intese sul punto 10 della proposta di deliberazione.

Alla ripresa sono assenti n. 5 consiglieri: Castelli, Parolari, N. Rota, Ghislanzoni e Cattaneo.

⇒ Nel corso del dibattito il consigliere Piazza a nome del gruppo consiliare del PdL propone un emendamento inteso ad abolire il punto 10 del deliberato, ovvero eliminare il capoverso:

*“di dare atto che il Consiglio Comunale procederà, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di modifica dello Statuto Comunale, all’elezione del secondo vicepresidente del Consiglio Comunale, espressione della maggioranza consiliare, stante l’elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, avvenuta con deliberazione n. 6 in data 26.04.2010”*

Tale emendamento (allegato nr. 2) viene posto in votazione, ottenendo il seguente risultato:

n. 8 voti favorevoli (Boscagli, Chirico, Dadati, Fortino, Mauri, Pasquini, Piazza e Romeo) n. 22 voti contrari e n. 6 astenuti (Angelibusi, Sindaco Brivio, Citterio, Corti, Gualzetti ed Invernizzi). Non partecipano al voto, poiché momentaneamente assenti dall’aula consiliare, i Sigg. Prashanth Cattaneo e Jacopo Ghislanzoni

L’emendamento viene respinto.

Il Presidente Marelli pone in votazione il seguente emendamento (allegato 3), a seguito della seduta della commissione Capigruppo tenutasi nel corso della riunione consiliare e come in precedenza prospettato dal Presidente della I° Commissione Consiliare Angelibusi: eliminare dal punto 10 del dispositivo della proposta di deliberazione l’inciso “Giorgio Siani, appartenente al gruppo consiliare “Lega Nord – Lega Lombarda”

Rientrano i consiglieri Cattaneo e Ghislanzoni (Presenti n. 38 consiglieri – Assenti n. 3: Casetli, Parolari e Rota).

Tale emendamento viene posto in votazione, ottenendo il seguente risultato:

n. 28 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Palermo e Rizzolino) e n. 8 astenuti (Boscagli, Chirico, Dadati, Fortino, Mauri, Pasquini, Piazza e Romeo).

L’emendamento viene approvato a maggioranza.

- Quindi, il Consiglio Comunale con n. 38 voti favorevoli su 38 presenti e votanti

## DELIBERA

8) Di approvare espressamente la premessa narrativa del presente atto, come se fosse qui di seguito integralmente riportata e trascritta;

9) di dare atto, quindi, che il Consiglio Comunale approva le modifiche allo Statuto Comunale, così come riportate nell’allegato 4, e nello specifico, agli articoli: 7, 8, 11, 18, 23 (modificato a seguito dell’accoglimento di apposito emendamento), 27 e 31;

- 10) di dare atto che il Consiglio Comunale procederà, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di modifica dello Statuto Comunale, all'elezione del secondo vicepresidente del Consiglio Comunale, espressione della maggioranza consiliare, stante l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, avvenuta con deliberazione n. 6 in data 26.04.2010;
- 11) di dare atto che le commissioni consiliari istituite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2010, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto comunale e dell'art. 16 del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, continueranno ad essere operative sino all'intervenuta esecutività delle presenti modifiche dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale e sino all'istituzione delle nuove commissioni consiliari;
- 12) di dare atto che le modifiche del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale saranno adottate con apposita deliberazione consiliare;
- 13) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, affissa all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviata al Ministero dell'Interno per essere inserita nella raccolta ufficiale degli statuti;
- 14) di dare atto che il nuovo statuto del Comune di Lecco entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.


Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 38 voti favorevoli su 38 presenti e votanti

#### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

ALLEGATO 1

Emendamento del consigliere IVAN MAURI

 **COMUNE DI LECCO**  
Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 06/09/2010  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Inserire in coda al comma 8 dell'articolo 23

l'incipit: "A CURA DEL COMPETENTE BRIGANTE"

IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO COZZARI, ESPRIME PARERE  
FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL  
PRESENTE EMENDAMENTO.

06.09.2010

Dr. Paolo Cozzari



ALLEGATO 2



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 06/09/2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*[Signature]*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Emendamento presentato dal consigliere Piazza, a nome del gruppo consiliare del PdL: abrogare il punto 10 del deliberato, ovvero eliminare il capoverso:

"di dare atto che il Consiglio Comunale procederà, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di modifica dello statuto Comunale, all'elezione del sindaco vicepresidente del Consiglio Comunale, espressione della maggioranza consiliare, scature l'elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, avvenuta con deliberazione n° 6 in data 26.01.2010"

IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODORNI, ESPRIME PARERE FAVOREVole IN MERITO ALLA RESCARITA' TECNICA DEL PRESENTE EMENDAMENTO.

06.09.2010

D. Paolo Codorni  
*[Signature]*

ALLEGATO 3



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 30 del 06/06/10

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*Diffanti*



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

Eliminare dal punto 10 del dispositivo delle proposte di  
deliberazione l'incipit: "Giorgio Diani, appartenente al  
gruppo coalizione dego Nord - dego Lombardo".

IL SEGRETARIO GENERALE, DR. PAOLO CARRI, ESPRIME  
PARERE FAVOREVOLE IN RELAZIONE ALLA RESOLUZIONE TECNICA  
DEL PRESENTE EMENDAMENTO.

06.06.2010

Dr. Paolo Carri

*[Signature]*

**Allegato 4 – Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 06.09.2010****Testo degli articoli dello Statuto Comunale modificati per effetto della presente deliberazione****Articolo 7 – Presidenza del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge nel suo seno il Presidente con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Comunale, senza computare a tal fine il Sindaco. La votazione avviene a scrutinio segreto. Qualora nessun Consigliere raggiunga tale quorum, entro i successivi trenta minuti si procede ad una ulteriore votazione con il medesimo quorum. Se anche in questa votazione non si raggiunge il quorum si rinvierà la votazione in altra seduta, da tenersi decorsi almeno sette giorni dalla prima. Le prime due sedute saranno convocate con un unico avviso. In tutte le sedute successive alla prima, da tenersi decorsi almeno sette giorni da ciascuna precedente seduta, si procederà fino al massimo di tre votazioni per seduta, a distanza di trenta minuti fra ciascuna votazione, e nelle votazioni il quorum da raggiungere per l'elezione sarà sempre rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Nella stessa seduta in cui viene eletto il Presidente, il Consiglio procede all'elezione di due Vice Presidenti che, insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dai Vice Presidenti, secondo le modalità previste dal regolamento, o, in assenza di esse, dal Vice presidente più anziano d'età. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, fungerà da Presidente del Consiglio il Consigliere anziano.
3. Per l'elezione dei due Vice Presidenti di cui al precedente comma, ogni consigliere esprime una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto e risulteranno eletti due consiglieri, di cui uno della minoranza, che avranno ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. In caso di parità di voti, prevale il consigliere più anziano di età.
4. Le deliberazioni di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti sono immediatamente eseguibili. Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e tali dichiarazioni sono registrate a verbale.
5. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati su proposta motivata di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, votata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, senza mai computare nei conteggi il Sindaco.
6. Qualora il Presidente eletto cessi per qualsiasi motivo dall'incarico, l'elezione del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma uno, dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva.
7. Qualora uno dei Vice Presidenti eletti cessi per qualsiasi motivo l'incarico, l'elezione del nuovo vicepresidente dovrà aver luogo nella seduta di Consiglio immediatamente successiva. La votazione avverrà con la partecipazione dei soli consiglieri di maggioranza o di minoranza, a seconda del gruppo di appartenenza del Vice Presidente cessato, e risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
8. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio non possono rivestire contemporaneamente la carica di capogruppo di gruppi consiliari, e decadono automaticamente alla scadenza del mandato consiliare.
9. Al Presidente del Consiglio Comunale competono le funzioni a lui attribuite dalla legge:
  - a convoca il Consiglio Comunale, sentito il Sindaco e la Commissione dei Capigruppo. In presenza di una richiesta del Sindaco o di 1/5 dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
  - b stabilisce, d'intesa con il Sindaco e con la Commissione Capigruppo, l'ordine del giorno del

Consiglio;

- c apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno, nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere ed in conformità alle disposizioni del regolamento per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale e proclama la volontà consiliare;
- d ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o riprendere le sedute del Consiglio e garantisce che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
- e ha la facoltà, sentito il parere del Consiglio, di dare la parola a persone esterne all'assemblea;
- f convoca la prima seduta delle commissioni consiliari;
- g riceve le conclusioni dei lavori delle commissioni consiliari.

#### **Articolo 8 – Ufficio di Presidenza**

E' composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti eletti dal Consiglio e svolge le seguenti funzioni:

1. programma le adunanze del Consiglio Comunale d'intesa con il Sindaco e con la Commissione dei Capigruppo;
2. assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
3. assicura le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e dal Regolamento;
4. promuove e coordina, secondo le modalità stabilite del presente Statuto, la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;
5. cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
6. annualmente, in occasione della predisposizione del Bilancio comunale, propone un programma delle proprie attività e i relativi stanziamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
7. adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dal Regolamento.

#### **Articolo 11 – Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale procede alla costituzione di Commissioni permanenti composte esclusivamente da Consiglieri. Il Regolamento dovrà prevedere che all'interno di ogni Commissione ogni Gruppo Consiliare sia rappresentato con un criterio proporzionale di rappresentanza.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono cinque, oltre alla commissione capigruppo che costituisce, anch'essa, commissione consiliare permanente.
3. Entro 90 giorni dal giuramento del Sindaco, sentiti l'Ufficio di Presidenza e la commissione capigruppo, il Consiglio Comunale definisce con apposito atto il numero e le materie specifiche attribuite a ciascuna commissione consiliare permanente anche in rapporto alle funzioni che la legge assegna ai Comuni, alle Linee di indirizzo, alle deleghe assessorili e al carico di lavoro.
4. Le Commissioni hanno compiti consultivi, propositivi, istruttori e redigenti, secondo le norme stabilite nel Regolamento.
5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, ad esclusione della Commissione Capigruppo e salvo i casi previsti dal Regolamento.
6. Il Regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle Commissioni.
7. Il numero dei voti a disposizione di ciascun Consigliere è proporzionale al numero dei voti spettanti al Gruppo di appartenenza in Consiglio.

#### **Articolo 18 – La Giunta Comunale**

1. La giunta e' composta dal sindaco, che la presiede, e da un massimo di dieci assessori, tra cui un vice sindaco, nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La composizione della giunta deve essere ispirata ai principi di pari opportunità fra uomo e donna così da promuovere, al suo interno, la presenza di entrambi i sessi.

3. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale.
  4. Gli assessori possono essere revocati dal sindaco, con provvedimento motivato, dandone comunicazione al consiglio comunale.
  5. La giunta compie tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di governo, che non siano riservati dalle leggi o dallo statuto al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  6. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio.
  7. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo che la giunta stessa non decida di renderle tali.
  8. Alle riunioni della giunta comunale partecipa il segretario generale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
  9. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.
- Ai componenti la giunta si applicano le disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive contenute nella legge n. 441 del 5.07.1982.

#### **Articolo 23 – Coordinamenti territoriali per la partecipazione**

1. Il Comune, assume e riconosce come elemento della sua identità, i rioni storici della città quali luoghi primari che valorizzano e attuano forme locali di identificazione e autorganizzazione, anche attraverso la realizzazione condivisa di progetti comuni.
2. Il Comune suddivide la città in zone, che possono comprendere più rioni o porzioni di essi, per rendere più efficiente ed efficace la partecipazione dei cittadini, il decentramento e la gestione dei servizi di base.
3. Il Comune organizza forme di partecipazione, di consultazione, di iniziativa, e di gestione dei servizi di base nelle zone in cui viene suddivisa la città.
4. Il Comune può decentrare nelle zone competenze e funzioni allo scopo di ottenere la migliore gestione dei servizi di base per i cittadini e i più idonei interventi per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti insediati.
5. L'ambito territoriale delle zone è definito dal Regolamento con riferimento alla più idonea organizzazione delle iniziative e dei servizi da svolgervi, e degli interventi atti a valorizzare le diverse realtà storico-sociali del territorio cittadino.
6. Il Regolamento definisce, altresì, le modalità per la costituzione dei "Coordinamenti territoriali per la partecipazione", composti dai consiglieri comunali che scelgono di farvi parte e che provvedono alla nomina di un coordinatore di maggioranza e un vice coordinatore di minoranza, e successivamente prevedono forme di consultazione e/o partecipazione delle realtà sociali presenti nelle zone.
7. I Coordinamenti territoriali per la Partecipazione, per l'ambito del territorio di competenza:
  - a) sostengono forme organizzate di cittadinanza attiva;
  - b) sostengono e riconoscono l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'attività del Comune, nonché il confronto sui problemi della comunità locale;
  - c) attuano il monitoraggio circa l'efficacia dei servizi comunali svolti nella zona;
  - d) svolgono ogni altra funzione ad essi attribuita dall'apposito Regolamento.
8. Le attività che comportano impegni di spesa potranno essere attuate solo previa imputazione degli stessi allo specifico capitolo del bilancio comunale, a cura del competente dirigente.

## **Articolo 27 – Difensore Civico**

1. Al fine di garantire l'imparzialità, la legittimità e il buon andamento della amministrazione comunale, di tutelare i diritti dei cittadini di fronte al procedimento amministrativo nonché di garantire agli stessi l'accesso agli atti il Comune riconosce la figura del Difensore Civico Territoriale.
2. L'istituzione del Difensore Civico Territoriale avviene nel rispetto delle modalità fissate dalla Legge e declinate dal Regolamento.

## **Art. 31 – Direttore Generale**

1. Il sindaco, compatibilmente con le norme di legge, previa deliberazione della giunta, può nominare un direttore generale anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal sindaco, previa deliberazione della giunta, al segretario generale ovvero, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, anche a un dipendente di ruolo dell'amministrazione. In quest'ultima ipotesi, la stipulazione del relativo contratto individuale può determinare, con effetto dalla data di decorrenza del rapporto pattuita dalle parti e l'effettiva assunzione delle relative attribuzioni, il collocamento del dipendente interessato in aspettativa senza assegni con riguardo alla posizione di provenienza, per tutta la durata del costituito rapporto.

L'ente si riserva tuttavia la facoltà di ricoprire il posto di provenienza lasciato temporaneamente vacante con relativa costituzione di rapporto a tempo determinato a sensi delle vigenti norme. Allo spirare del termine di efficacia del rapporto costituito a tempo determinato, come in ogni caso di cessazione anticipata degli effetti medesimi cessano altresì di diritto gli effetti del collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente interessato, il quale, dallo stesso termine, è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella posizione di provenienza.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge e nel regolamento di organizzazione.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica Statuto Comunale", ID n. 4832882 del 21.07.2010

Lecco, 21.07.2010




**IL DIRETTORE DI SETTORE**


Dott. Angelo Falbo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Falbo", written over a horizontal line.


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli  




IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri  


---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **17 SET. 2010** e vi rimarrà affissa  
per 15 giorni consecutivi fino al **2 OTT. 2010**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,  
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **17 SET. 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE  


---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Li,



IL SEGRETARIO GENERALE  
Paolo Codarri